



Venezia, 12-09-2025

Prot. nr. 2025/472943

Al Consigliere comunale Alex Bazzaro

e per conoscenza

Al Presidente della V Commissione
Alla Segreteria della V Commissione
Alla Presidente del Consiglio comunale
Ai Capogruppo consiliari
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario

GIUNTA COMUNALE
ASSESSORE MASSIMILIANO DE MARTIN

*Urbanistica
Edilizia privata
Ambiente*

Oggetto: risposta all'Interrogazione nr. d'ordine 1240 inviata il 14-07-2025 con oggetto richiesta di verifica del numero e della destinazione d'uso dei luoghi di culto e cultura islamica nel Comune di Venezia e del rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza ed antincendio.

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sentiti gli uffici competenti, si comunica quanto segue:

Va premesso che esiste una differenza tra "moschea" e "centro islamico", riscontrabile principalmente nella loro natura e funzione: la moschea è un luogo di culto puramente religioso, mentre il centro islamico include attività di natura di promozione sociale, culturale ed educativa.

La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

La normativa dispone quindi che un'associazione di promozione sociale può fissare la sua sede, e svolgere le proprie attività, in un qualsiasi immobile con una qualsiasi destinazione d'uso, in una qualunque zona urbanistica del territorio comunale, senza che ciò venga considerato mutamento di destinazione d'uso. La sede deve comunque rispettare i requisiti di agibilità e le norme di sicurezza. In materia di antincendio le misure adottate riguardano il tipo attività svolta nel locale (per esempio il numero di persone presenti) e non sono reperibili negli archivi dell'edilizia privata.

I luoghi di culto invece sono normati dalla L.R. 11/2004, nello specifico gli articoli Art. 31 bis - Edifici e attrezzature di interesse comune per servizi religiosi e Art. 31 ter - Realizzazione e pianificazione delle attrezzature di interesse comune per servizi religiosi.

Per lo svolgimento di una qualsiasi funzione legata al culto religioso è necessario attribuire la corretta destinazione urbanistica sia per edifici esistenti che per la costruzione di nuovi immobili.

La corretta destinazione si ottiene con l'approvazione di una variante urbanistica specifica e la realizzazione si ottiene dal relativo Permesso di Costruire che stabilisce tutti i requisiti previsti per l'agibilità e la sicurezza.

La Polizia Municipale ha rilevato 9 centri culturali islamici, 7 ubicati in locali a destinazione commerciale, 2 in locali ad uso produttivo.

Si informa che attualmente ci sono delle indagini in corso finalizzate alla verifica di cambi di destinazione urbanistica ad uso servizi religiosi. Trattandosi di reati anche di natura penale, le informazioni sono al momento riservate.

Massimiliano De Martin